



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* e in particolare l'articolo 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale *“le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante *“Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)”* e in particolare l'art. 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

VISTE le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO l'art. 19, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che: *“All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati”*;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTI i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le Classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante le “Linee generali d’indirizzo programmazione Università 21-23”, e, in particolare l’Allegato 4 “Linee d’indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all’accreditamento di corsi e sedi convenzionale”, Sezione A “Corsi di studio convenzionali e a distanza”, ai sensi del quale, “le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

a) *Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.*

b) *Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.*

c) *Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.*

d) *Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.*

*I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, co. 1, lettere a) e b), della l. 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, co. 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b)”;*

VISTA la delibera ANVUR n. 166 del 29 luglio 2021;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, co. 2, lett. a), del d.m. n. 289/2021 nel quale è stato previsto di “*individuare con successivo Decreto le possibili modalità di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate nell’allegato 4 al DM n. 289/2021*”;

NELLE MORE della definizione del predetto decreto;

TENUTO CONTO della necessità di avviare il procedimento di istituzione e accreditamento dei corsi per l’a.a. 2022/2023 nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’allegato 4, sez. A, del d.m. n. 289/2021;

RITENUTO quindi di definire le modalità di verifica del rispetto delle condizioni previste dal citato allegato 4, sez. A, del d.m. n. 289/2021 ai fini dell’istituzione e accreditamento dei corsi con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, anche alla luce della recente giurisprudenza del Giudice Amministrativo (da ultimo, sentenza n. 9814 del 2021 della III sezione del Tar Lazio sede di Roma);

SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell’adunanza del 26/01/2022;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Nelle more della individuazione di un elenco complessivo di tutte le classi le cui attività formative possono essere erogate esclusivamente secondo le tipologie convenzionale (a) o mista (b) di cui all’allegato 4,



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

sezione A, del d.m. n. 289/2021, ai fini dell'istituzione e dell'accREDITAMENTO con decreto del Ministro dei nuovi corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente a distanza (c) o integralmente a distanza (d), si esprime, con motivato parere, il Consiglio universitario nazionale nell'ambito dell'esame degli ordinamenti didattici dei corsi, sul rispetto delle condizioni previste nella medesima sezione A per la classe di afferenza.

2. La competente Direzione comunica all'Università interessata i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 preclude ogni ulteriore fase del processo di istituzione e accREDITAMENTO del corso. La competente Direzione generale provvede a dare comunicazione all'Università interessata del rigetto della proposta presentata.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*